

## ATTI DELLA SANTA SEDE

SEGRETERIA DI STATO, *Allegato alla Lettera Prot. N. 60.344/A del 1/3/2008 con cui si comunica l'aggiunta degli artt. 49-bis e 91-bis al Regolamento Generale della Curia Romana*, 1° marzo 2008, «*ULSA Bollettino*», 16 (2009) 20.

**I**NTEGRAZIONE del Regolamento Generale della Curia Romana

Il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, comunica:

«il Santo Padre ha disposto che sia apportata al vigente Regolamento Generale della Curia Romana, approvato il 15 aprile 1999, l'aggiunta dei seguenti Artt. 49-bis e 91-bis, ad integrazione rispettivamente dei TITOLI VIII e XI del medesimo Regolamento».

Art. 49-bis

§ 1. Per esigenze di servizio il personale dipendente può essere inviato in missione fuori della abituale sede di lavoro.

§ 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono a carico dell'Ente di appartenenza secondo le modalità dallo stesso stabilite.

§ 3. Se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore a tre ore, il personale potrà usufruire di un giorno di riposo entro le 24 ore immediatamente successive al ritorno.

§ 4. Al personale inviato in trasferta viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all'art. 91-bis.

Art. 91-bis

Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro per un periodo che comprenda almeno un pernottamento, in base all'art. 49-bis viene corrisposto un compenso pari al 50% della loro retribuzione giornaliera per ciascun giorno di servizio prestato.

Dal Vaticano, 1 Marzo 2008

Tarcisio Card. Bertone, *Segretario di Stato*

### L'INSERIMENTO NEL *REGOLAMENTO GENERALE DELLA CURIA ROMANA* DELLA PREVISIONE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TRASFERTA

Nelle attuali regolamentazioni del lavoro è normalmente previsto, per il dipendente chiamato a svolgere il suo lavoro fuori della sede abituale, che gli sia riconosciuta una c. d. *indennità di trasferta* e/o il rimborso delle spese da

lui sostenute per lo spostamento. Tale previsione è stata incorporata recentemente nel *Regolamento generale della Curia romana* (in seguito RGCR).<sup>1</sup> Infatti, il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, ha comunicato il primo marzo 2008, che per disposizione del Sommo Pontefice Benedetto XVI, erano stati aggiunti due nuovi articoli al RGCR relativi alla materia.

### 1. *L'indennità di trasferta*

Il concetto generico d'indennità include non soltanto la somma corrisposta al dipendente per compensarlo dei disagi subiti o delle spese effettuate nel corso della prestazione di lavoro, ma anche altri compensi aventi carattere accessorio nella retribuzione (ad esempio, l'indennità per maternità, prevista dall'art. 10 § 5 b RGCR, l'indennità dirigenziale e l'indennità fissa di funzione per Capo-Ufficio o per Capo-Servizio laico, previste dall'art. 92 RGCR).<sup>2</sup>

Nel presente caso si tratta dell'indennità riferibile alle trasferte, le quali comportano un cambiamento provvisorio, rispetto alla sede abituale in cui il dipendente svolge le mansioni affidate. "L'indennità di trasferta corrisposta al dipendente svolge la duplice funzione di reintegrare le maggiori spese di vitto e alloggio che il lavoratore è costretto a sostenere venendosi a trovare al di fuori dell'usuale ambiente di lavoro e di luogo di residenza, nonché quella di compensare il dipendente per la maggiore gravosità della prestazione resa in condizioni di disagio morale e materiale conseguenti alla lontananza dell'ambiente familiare".<sup>3</sup>

Le trasferte di lavoro si differenziano dal trasferimento per la durata del mutamento di luogo, poiché nel trasferimento (cf. art. 8 § 2 RGCR) lo spo-

<sup>1</sup> In AAS 91 (1999), pp. 629-699. Il RGCR è stato approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 15 aprile 1999. L'approvazione è stata notificata dal Card. A. Sodano, Segretario di Stato, il 30 aprile 1999. È entrato in vigore il 1° luglio 1999, in sostituzione del precedente RGCR, del 4 febbraio 1992, pubblicato in AAS 84 (1992), pp. 201-267. L'integrazione del Regolamento Generale della Curia Romana con gli artt. 49 bis e 91 bis è stata pubblicata nel «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Pubblicazione periodica» 16 (2009), p. 20.

<sup>2</sup> Cf. M. LONGO (a cura di), *Manuale di casistica di diritto del lavoro privato subordinato*, Torino 1961, vol. II, p. 1519; F. GUIDOTTI, *La retribuzione nel rapporto di lavoro*, Milano 1956, p. 261. L'indennità di trasferta non ha carattere retributivo (cf. art. 86 RGCR) ma bensì risarcitorio, a differenza dell'indennità fissa di funzione per Capo-Ufficio o per Capo-Servizio laico, e quindi non si applicano all'indennità di trasferta alcuni istituti tipici della retribuzione come ad esempio, i contributi previdenziali ex art. 8 § 1 *Regolamento pensioni*, approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II l'8 settembre 1992 con il Motu Proprio «De pensionibus denuo ordinandis» ed entrato in vigore il 1° gennaio 1993, in AAS 84 (1992), pp. 1033-1053, che è stato aggiornato dall'ULSA, con inserimento delle modifiche ad esso apportate dal *Rescriptum ex Audientia SS.mi* Prot. n. 415.562/G.N. dell'8 novembre 1997 e dall'*Officio* della Segreteria di Stato N. 415.534/A del 19 settembre 1997 («Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Pubblicazione periodica» 7 [1998]).

<sup>3</sup> S. CAPILUPI, *Trasferimento dei lavoratori*, in AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, vol. 44, Roma 1997, p. 3.

stamento non è provvisorio.<sup>4</sup> La temporaneità diviene quindi indispensabile per definire le trasferte di lavoro. “La trasferta si caratterizza quindi per la chiara e preordinata provvisorietà dell’assegnazione ad un luogo diverso da quello abituale, in attesa del rientro nel medesimo luogo di lavoro”.<sup>5</sup>

Sebbene il testo del RGCR non lo determini, sembra logico ritenere, anche in armonia con il dovere del personale di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza, senso di responsabilità e spirito di piena collaborazione (art. 32 RGCR), che, al rientro dalle trasferte di lavoro, il dipendente dovrà presentare all’Ente di appartenenza la documentazione relativa alle spese. Tale documentazione dovrebbe essere precisa e dettagliata, e riepilogare i dati della trasferta (data, descrizione), i costi sostenuti (documenti di viaggio, fatture dell’alloggio, ecc.) oltre ad essere firmata dal dipendente.<sup>6</sup>

I nuovi articoli (49-bis e 91-bis RGCR) comprendono: il principio generale, la previsione del rimborso spese (che non è propriamente indennità bensì restituzione dei dispendi sostenuti), l’indennità, che costituisce un utile per il dipendente, il diritto a godere un giorno di riposo se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore a tre ore, il criterio per determinare il corrispondente compenso (pecuniario).<sup>7</sup>

Il principio generale riconosce ai dirigenti dei Dicasteri e degli altri organismi considerati dal RGCR la facoltà di determinare, per esigenze di servizio, che il personale svolga temporaneamente il proprio lavoro in un luogo diverso da quello in cui lo stesso presta di solito l’attività.

<sup>4</sup> Cf. M. D’ARRIGO, *Trasferte e trasferimento (dir. trib.)* in AA.VV., *Enciclopedia giuridica Trecani*, vol. 31, Milano 1992, pp. 993-995. In Italia, la durata massima delle trasferte è di 240 giorni (cf. G. BONATI, *Guida pratica rapporto di lavoro. Il Sole 24 ore*, Firenze 2009, p.164).

<sup>5</sup> G. FALASCA, *Manuale di diritto del lavoro*, Milano 2008, p. 201. Fra le altre differenze nella disciplina giuridica, va notato che nel trasferimento il dipendente viene sentito (cf. art. 24 § 1 RGCR) mentre nella trasferta no.

<sup>6</sup> Si può fare un paragone con quanto accade in una fattispecie della attuale contrattazione collettiva vigente in Italia, ad esempio il *Contratto collettivo nazionale di lavoro dipendente per il settore delle aziende industriali Metalmeccaniche* (CCNL metalmeccanici), in cui è invece previsto diversamente: “Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti” (art. 7 *Trasferta*, paragrafo II, sotto la lettera c).

<sup>7</sup> Gli articoli inseriti non distinguono fra personale ecclesiastico e personale laico per l’applicazione dell’indennità di trasferta. In altre materie sussiste la menzionata differenza, come ad esempio, per il lavoro straordinario (cf. art. 12 delle *Norme sul lavoro straordinario e sul lavoro ordinario festivo e notturno*, «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Pubblicazione periodica» 4 [1996], pp. 7-10). Diversamente dalla regolamentazione vaticana, la legislazione italiana in materia non prevede la possibilità di usufruire di un giorno di riposo al ritorno della trasferta (cf. G. BONATI, P. GREMIGNI, *Guida pratica lavoro. Il Sole 24 ore*, Milano, aprile 2009, p. 217).

## 2. *L'indennità di trasferta in altri Regolamenti simili*

L'incorporazione dell'indennità di trasferta al RGCR mediante l'aggiunta dell'art. 49 bis, nel Titolo VIII RGCR relativo all'orario di servizio, alle festività e alle ferie, nonché dell'art. 91 bis, nel Titolo XI RGCR riguardante il trattamento economico, è avvenuta quasi nove anni dopo l'approvazione del vigente RGCR da parte del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, il 15 aprile 1999; tuttavia, l'indennità di trasferta, sebbene non fosse presente nel testo iniziale del RGCR come neanche nel RGCR 92, era già prevista in altri Regolamenti per il personale del Vaticano o per dipendenti di diversi organismi collegati con il Romano Pontefice.

Innanzitutto, il *Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano* (in seguito RGPSCV) aveva già previsto sin dalla sua emanazione l'art. 25: in cui veniva stabilito che "al dipendente inviato temporaneamente in missione fuori sede è corrisposto un compenso costituito dal rimborso delle spese documentate di vitto e alloggio e da una indennità di trasferta giornaliera onnicomprensiva. La misura dell'indennità, i criteri e le modalità d'attribuzione sono disposti dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano".<sup>8</sup>

In seguito, il *Regolamento per il personale della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano»* (in seguito RPTVEOR),<sup>9</sup> accolse anche l'indennità di trasferta con l'articolazione in due differenti articoli, il primo relativo alla fattispecie di trasferta e il secondo, in un titolo diverso, relativo al trattamento economico corrispettivo.<sup>10</sup> Lo stesso schema normativo è contenuto, per

<sup>8</sup> «AAS Suppl.» (1995), pp. 10-57 nonché in «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Pubblicazione periodica» 4 (1996), pp. 89-113, promulgato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano il 3 maggio 1995, entrato in vigore il 1° ottobre 1995.

<sup>9</sup> In «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Pubblicazione periodica» 6 (1998), pp. 12-78. Approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1997. L'approvazione è stata notificata dal Card. A. Sodano, Segretario di Stato, il 24 febbraio 1997 (Prot. N. 393.854/G. N.). Entrò in vigore il 1° luglio 1997, inizialmente *ad experimentum* per un periodo di cinque anni, trascorso il quale si deve ritenere confermato.

<sup>10</sup> Art. 56 RPTVEOR: "Trasferta § 1. Il personale di ruolo, per esigenze di servizio, può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro. § 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono a carico dell'Organismo secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale, e per il personale operante nell'ambito dell'unità funzionale «L'Osservatore Romano», dal Direttore Responsabile. § 3. Se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore alle tre ore il personale, al suo ritorno, potrà usufruire di un giorno di riposo. § 4. Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro, comportante almeno un pernottamento fuori sede, viene corrisposta, per ciascun giorno di servizio prestato, un compenso secondo quanto stabilito all'Art. 102 del presente Regolamento. § 5. Il personale fruisce inoltre di una copertura assicurativa tipo « H24 », il cui contratto verrà consegnato in copia al dipendente prima dell'inizio della trasferta"; art. 102 RPTVEOR: *Indennità*

quanto riguarda l'indennità di trasferta, nel *Regolamento per il personale del Centro Televisivo Vaticano* (in seguito RPCTV),<sup>11</sup> dove all'art. 47 si legge: "Trasferta § 1. Il personale di ruolo, per esigenze di servizio, può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro. § 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono a carico del Centro Televisivo Vaticano secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale. § 3. "Se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore alle tre ore il personale, al suo ritorno, potrà usufruire di un giorno di riposo. § 4. Al personale inviato in trasferta viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all'Art. 94 del presente Regolamento. Il personale fruisce inoltre di una copertura assicurativa tipo H24 di cui verrà data copia al dipendente prima dell'inizio della trasferta". Più avanti, all'art. 94: *Indennità di trasferta* è disposto che "ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro con almeno un pernottamento fuori sede, in base all'Art. 47, viene corrisposto un compenso stabilito con apposito provvedimento della competente Autorità".

Il *Regolamento generale del Vicariato di Roma* (in seguito RGVR)<sup>12</sup> ha previsto altresì l'indennità di trasferta negli artt. 51 e 107 RGVR<sup>13</sup> co-

*di trasferta* "Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro con almeno un pernottamento fuori sede, in base all'Art. 56, viene corrisposto un compenso stabilito con apposito provvedimento della competente Autorità". Cf. anche l'art. 101 sulle *Indennità speciali*, che riconosce ai dipendenti, oltre all'indennità di trasferta, l'indennità di funzione.

<sup>11</sup> «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Pubblicazione periodica» 7 (1999), pp. 41-58. Approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 30 novembre 1998. L'approvazione è stata notificata dal Card. A. Sodano, Segretario di Stato, il 2 dicembre 1998 (Prot. N. 437.537/G. N.). Entrò in vigore il 1° gennaio 1999, inizialmente *ad experimentum* per un periodo di cinque anni, trascorso il quale si deve ritenere confermato (Disposizione finale contenuta nell'art. 101 § 1 RPCTV). L'art. 91 RPCTV *Indennità speciali* prevede: "Ai dipendenti possono essere riconosciute: - indennità di reperibilità; - indennità di rischio; - indennità di trasferta; - indennità di funzione".

<sup>12</sup> In «Rivista Diocesana di Roma» (2000), pp. 791-857 nonché in «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Pubblicazione periodica» 9 (2001), pp. 15-64 (in seguito RGVR), approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 30 maggio 2000 (approvazione notificata da S. E. R. Mons. Battista Re, Sostituto della Segreteria di Stato, il 31 maggio 2000 Prot. N. 475.137), entrato in vigore il 1° luglio 2000, inizialmente *ad experimentum* per un periodo di cinque anni, il quale, «decorso tale periodo, se non sarà sopravvenuta alcuna modifica, sarà da ritenersi confermato definitivamente» (disposizione finale contenuta nell'art. 115 RGVR). Cf. il commento al RGVR di G. TONELLO, *Il nuovo strumento normativo punto di riferimento per quanti collaborano a diverso titolo nella Curia diocesana*, in «Rivista Diocesana di Roma» (2000), pp. 858-862.

<sup>13</sup> Art. 51: § 1. "Il personale per esigenze di servizio può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro. § 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono rimborsate secondo le modalità stabilite dal Prelato Segretario. § 3. Al personale inviato in trasferta viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all'art. 107 n. 1° del presente Regolamento". Art. 107: "Ai dipendenti possono essere riconosciute, in misura

me anche il *Regolamento dell'Opera Romana Pellegrinaggi* (in seguito RORP).<sup>14</sup>

In fine, ancora nel periodo precedente all'inserimento nel RGCR, entrò in vigore il *Regolamento per il personale della Radio Vaticana* (in seguito RPRV)<sup>15</sup> contenente la previsione dell'indennità di trasferta con riferimento a tre articoli, vale a dire, l'art. 47 RPRV, sulla trasferta,<sup>16</sup> l'art. 96 RPRV, sull'indennità di trasferta<sup>17</sup> e l'art. 87 § 2, riguardante il calcolo della quota oraria della retribuzione.<sup>18</sup>

fissata con apposito decreto del Cardinale Vicario prendendo come riferimento orientativo la normativa dello Stato della Città del Vaticano, ed in particolare il Regolamento Generale della Curia Romana: 1°) l'indennità di trasferta, di cui all'art. 51 § 3, qualora siano inviati in missione fuori dall'abituale sede di lavoro (con almeno un giorno di pernottamento fuori sede); 2°) l'indennità di reperibilità; 3°) l'indennità di funzione, per chi ha la responsabilità di un Ufficio; 4°) l'indennità C.E.D.; 5°) l'indennità di cassa”.

<sup>14</sup> In «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Pubblicazione periodica» 9 (2001), pp. 101-136 (in seguito RORP), approvato dal Card. Camillo Ruini, Vicario Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma il 4 ottobre 2000. (Prot. N. 823/00). Entrato in vigore il 1° novembre 2000, inizialmente *ad experimentum* per un periodo di cinque anni, trascorso il quale si deve ritenere confermato (disposizione finale contenuta nell'art. 100 RORP), art. 37: § 1. “Il personale, per esigenze di servizio, può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro. § 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono rimborsate secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale. § 3. Al personale inviato in trasferta viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all'articolo 92, punto a) del presente Regolamento”. Art. 92: “Ai dipendenti possono essere riconosciute, in misura fissata con apposito decreto del Cardinale Vicario prendendo come riferimento orientativo la normativa dello Stato della Città del Vaticano, ed in particolare il Regolamento Generale della Curia Romana: a) l'indennità di trasferta, di cui all'articolo 37 comma 3, qualora siano inviati in missione fuori dall'abituale sede di lavoro (con almeno un giorno di pernottamento fuori sede) (...)”.

<sup>15</sup> In «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Pubblicazione periodica» 11 (2002), pp. 7-63. Approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 4 aprile 2002. L'approvazione è stata notificata dal Card. A. Sodano, Segretario di Stato, il 6 aprile 2002 (Prot. N. 501.863/G. N.). Entrò in vigore il 1° maggio 2002, in sostituzione del precedente RPRV, del 1995, pubblicato in AAS 87 (1995), pp. 862-917.

<sup>16</sup> Art. 47 RPRV: “*Trasferta* § 1. Il personale, per esigenze di servizio, può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro. § 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono a carico dell'Amministrazione secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale. § 3. Se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore alle tre ore il personale, al suo ritorno, potrà usufruire di un giorno di riposo, a condizione che il giorno successivo al rientro sia lavorativo. § 4. Al personale inviato in trasferta viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all'art. 96 del presente Regolamento. Il personale fruisce inoltre di una copertura assicurativa tipo H24”.

<sup>17</sup> Art. 96 RPRV: “*Indennità di trasferta*. Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro (con almeno un pernottamento fuori sede), in base all'art. 47, viene corrisposto un compenso forfettario, per ciascun giorno di servizio prestato, pari al 50 % dell'importo di n. 6 ore di lavoro ordinario calcolate ai sensi dell'art. 87 § 2”.

<sup>18</sup> Art. 87 § 2 RPRV: “*Retribuzione*. Per determinare la quota oraria della retribuzione men-

Si può dunque affermare che l'incorporazione dell'indennità di trasferta al RGCR si sia verificata quando già da tempo era in vigore in ambiti lavorativi vicini al servizio prestato nella Curia romana. Rispetto ad essi il RGCR non si discosta eccessivamente, benché presenti alcune differenze come l'applicabilità a tutto il personale dipendente (e non soltanto al personale di ruolo come nel RPTVEOR e nel RPCTV); la copertura assicurativa della trasferta, che è quell'ordinaria, come nel RGPSCV, nel RGVR e nel RORP, a differenza dell'assicurazione H24 prevista da tre regolamenti (RPTVEOR, RPCTV e RPRV) nonché la possibilità di usufruire di un giorno di riposo se la trasferta comporta uno spostamento di fuso orario superiore a 3 ore, che non è stata inclusa nel RGPSCV, nel RGVR o nel RORP, e che si trova invece negli altri regolamenti con diverse sfumature (RPTVEOR e RPCTV non determinano che il giorno di riposo debba essere goduto immediatamente dopo il rientro, RPRV offre la possibilità a condizione che il giorno successivo al rientro sia lavorativo).

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennità, l'art. 91 bis RGCR appare più semplice rispetto all'art. 96 RPRV e fornisce un criterio determinato per la quantificazione nello stesso articolato del regolamento, a differenza della previsione nei relativi artt. dei RGPSCV, RPTVEOR, RPCTV, RGVR e RORP.

### 3. *L'inserimento di nuove disposizioni nelle norme canoniche*

Non è la prima volta che, negli ultimi anni, sono state incorporate nuove disposizioni ad una norma canonica vigente. Può essere ricordata l'aggiunta del § 2 al can. 750 CIC e del § 2 al can. 598 CCEO con il m. p. di Giovanni Paolo II, *Ad tuendam fidem*, del 5 maggio 1999<sup>19</sup> e, a livello regolamentare, proprio nel RGCR, l'integrazione, nell'anno 2002, relativa allo statuto giuridico del personale appartenente agli Istituti di Vita Consacrata che presta servizio nella Curia romana.<sup>20</sup> Come si può constatare, un simile provvedimento non è stato realizzato spesso, ed è logico che sia così poiché, siccome le norme generali devono avere la stabilità richiesta dalla loro funzione di armonizzazione, attuabile se tali norme sono conoscibili dalla generalità dei desti-

sile si divide per centocinquanta la somma risultante da stipendio base, scatti biennali di anzianità, Aggiunta Speciale di Indicizzazione e indennità di carica ove corrisposta". L'art. 93 RPRV *Indennità speciali* prevede: "Ai dipendenti sono riconosciute le seguenti indennità: - indennità di reperibilità; - indennità di sede; - indennità di trasferta; - indennità di carica".

<sup>19</sup> «AAS» 90 (1998), pp. 456-457.

<sup>20</sup> Tramite una lettera del Segretario di Stato del 18 gennaio 2002 (prot. n. 501.861/GN) sono state inserite due integrazioni all'art. 15 RGCR. Ho avuto l'occasione di commentare questo provvedimento (*Annotazioni sull'integrazione delle disposizioni canoniche esecutive*, in «Ius Ecclesiae» 15 [2003], pp. 855-860).

natari, non appare consigliabile sottoporle a frequenti alterazioni. Tuttavia, appartiene alla dinamicità propria del diritto che, nell'ambito normativo, si verifichino cambiamenti,<sup>21</sup> integrazioni e deroghe, nonché inserimenti del tipo ora commentato.<sup>22</sup> Tali modifiche saranno adeguate nella misura in cui riflettano la prudenza giuridica e tengano in debita considerazione il bene comune ecclesiale, che, come accade nel presente caso, richiede anche di fare conoscere ai destinatari il cambiamento realizzato nel modo più efficace e in armonia con il restante sistema giuridico.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ad esempio, la modifica determinata dall'ampliamento del termine perentorio previsto per impugnare davanti alla Segnatura Apostolica un atto amministrativo singolare di un Dicastero della Curia romana o da esso approvato, che secondo gli artt. 34 § 1 e 74 § 1 della *Legge propria della Segnatura Apostolica*, del 21 giugno 2008, è di sessanta giorni utili che, quindi, rende non più vigenti i trenta giorni utili stabiliti dagli artt. 123 § 1 della cost. Ap. *Pastor bonus* e 135 § 2 RGCR.

<sup>22</sup> Un altro inserimento, non relativo al RGCR ma inerente allo stesso rapporto di lavoro è stato effettuato con l'aggiunta della lettera b-bis, ad integrazione del comma 1 dell'art. 5 delle "Norme per la disciplina della concessione dell'assegno familiare", «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Pubblicazione periodica» 10 (2001).

<sup>23</sup> Appare assai utile e chiarificante, a questo scopo, che nella pubblicazione venga chiaramente presentato il testo modificato, come ad esempio si fa abitualmente nel Bollettino dell'ULSA (cf. «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Pubblicazione periodica» 6 [1997], Sezione "Testi aggiornati": *Regolamento pensioni*; «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Pubblicazione periodica» 7 [1998], Sezione "Testi aggiornati": *Regolamento per la concessione dei mutui sullo stipendio ai dipendenti delle amministrazioni della Santa Sede con decorrenza 1.1.1999*; «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Pubblicazione periodica» 8 [1999], Sezione "Testi aggiornati": *Provvidenze a favore della famiglia nonché Norme di attuazione degli artt. 6, 4° comma e 12, 2° comma del Regolamento Pensioni 1992*; «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Pubblicazione periodica» 10 [2001], Sezione "Testi aggiornati": *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare*; «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Pubblicazione periodica» 11 [2002], Sezione "Testi aggiornati": *Art. 15 del Regolamento Generale della Curia Romana nonché Norme per il calcolo, la contabilizzazione ed il pagamento in euro delle retribuzioni, dei trattamenti previdenziali di liquidazione e di pensione e delle provvidenze sociali del personale*; «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Pubblicazione periodica» 12 [2003], Sezione "Testi aggiornati": *Regolamento per la concessione di mutui sullo stipendio ai dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede nonché Norme per la concessione di anticipi sulla liquidazione di fine rapporto*; «Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Pubblicazione periodica» 13 [2004], Sezione "Testi aggiornati": *Provvidenze a favore della famiglia nonché Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio*). Per la consultazione *on line* dei Bollettini dell'ULSA, cf. [www.vatican.va/roman\\_curia/labour\\_office/docs/-documents/ulsa\\_bol\\_index.htm](http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/-documents/ulsa_bol_index.htm).